

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Oggetto: Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii, in favore del presidio sanitario denominato "Salus Terme S.r.l." gestito dalla Società "Salus Terme S.r.l." (P.IVA 00365460609), con sede legale ed operativa in Fiuggi, Via A. Nazari, 24.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell' 11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accREDITAMENTO
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma 1, lett. b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13 "Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012";

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio", art. 1, commi dal 18 al 26, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: "*Per la definizione dei procedimenti di accREDITAMENTO istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi*";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: "Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli AccREDITamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accREDITamenti provvisori e avvio del

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013", art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i" con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”.

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:

a) le istanze di conferma dell’autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un’attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un’attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all’esercizio riguarderà l’intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle ASL l’elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso “a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”;
- la Commissione di verifica, costituita con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Frosinone n. 261/2011, ha proceduto al sopralluogo presso la struttura sanitaria denominata “Salus Terme S.r.l.” gestito dalla Società “Salus Terme S.r.l.” (P.IVA 00365460609), con sede legale ed operativa in Fiuggi, Via A. Nazari, 24;
- il Direttore del Dipartimento dell’Azienda USL di Frosinone, in data 5/9/2014, relazione prot. 858 DIP, trasmette, al Direttore Generale dell’Azienda ASL di Frosinone, gli esiti della verifica effettuata presso il presidio denominato “Salus Terme S.r.l.” gestito dalla Società “Salus Terme S.r.l.” (P.IVA 00365460609), con sede legale ed operativa in Fiuggi, Via A. Nazari, 24, in data 25/7/2012 ed in data 7/11/2013 e dichiara che “il presidio sanitario Salus Terme S.r.l. gestito dalla Società Salus Terme S.r.l. (...) è conforme ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi ed agli ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA 90/2010 e s.m.i. per l’esercizio in accreditamento delle seguenti attività:
 - Laboratorio generale di base;

PRESO ATTO dell’attestazione di conformità del Direttore Generale dell’ASL di Frosinone, prot. n. 14079 del 8/9/2014, con cui si attesta “la conformità del presidio Salus Terme S.r.l., gestito dalla Società “Salus Terme S.r.l.” (P.IVA 00365460609), con sede legale ed operativa, Via A. Nazari, 24 – Fiuggi, di cui è Legale Rappresentante la Sig.ra Giorgilli Mariagrazia nata a Fiuggi (Fr) il 10/4/1942, e Direttore Sanitario il Dott. Galuppi Daniele, ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi di cui al DCA n. 90/2010 con annessi allegati e s.m.i. per l’esercizio in autorizzazione

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

delle seguenti attività sanitarie:

- Laboratorio generale di base;

ed agli ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:

- Laboratorio generale di base;

CONSIDERATO che la struttura suddetta risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Decreto del Medico Provinciale di Frosinone n. 3224 del 18/9/1979 con cui si stabilisce che "la Sig.ra Maria Grazie Giorgilli, quale Legale Rappresentante della "Salus Terme" S.r.l., con sede in Fiuggi, Via Gorizia 3, è autorizzata ad aprire ed esercitare un Laboratorio di analisi cliniche per il pubblico nel comune di Fiuggi, nei locali siti in Via Gorizia, 3";
- Autorizzazione del Comune di Fiuggi n. 1889 del 23/2/1982 con cui si autorizza "la Sig.ra Maria Grazia Giorgilli a trasferire il laboratorio di analisi cliniche "Salus Terme S.r.l." nei locali siti in Fiuggi Via Alessio Nazari n. 5";
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone, n. 664 del 25/3/1997 concernente "Individuazione dei soggetti provvisoriamente sospesi per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del Decreto Legislativo 502/92 e 517/93 da inserire nell'apposito albo";
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone, n. 1164 del 6/6/1997 concernente "Modifica Deliberazione n. 664 del 25/3/1997- inserimento di soggetti precedentemente sospesi nell'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati";
Decreto del sindaco del Comune di Fiuggi prot. n. 9071 del 20/7/2004 recante "la Sig.ra Maria Grazia Giorgilli, quale legale rappresentante della Salus Terme S.r.l., con sede in Fiuggi Via Alessio Nazari 6 è autorizzata a continuare a tenere in esercizio un laboratorio di Analisi cliniche per il Pubblico nel Comune di Fiuggi in via Alessio Nazari, la presente viene concessa in luogo e sostituzione della precedente Prot 2761 del 3/3/192 per cambio del nominativo del Direttore Tecnico";
- Decreto del sindaco del Comune di Fiuggi prot. n. 13673 del 6/12/2005 recante "la Sig.ra Maria Grazia Giorgilli, quale legale rappresentante della Salus Terme S.r.l., con sede in Fiuggi Via Alessio Nazari 5, al trasferimento del Laboratorio di analisi cliniche per il pubblico sito nel comune di Fiuggi da Via Alessio Nazari 6 a via A. Nazari 24";



RITENUTO, quindi, di dover provvedere al rilascio:

a) del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio, del presidio sanitario denominato Salus Terme S.r.l. gestito dalla Società "Salus Terme S.r.l." (P.IVA 00365460609), con sede legale ed operativa, Via A. Nazari, 24 – Fiuggi, relativamente alle seguenti attività sanitarie:

- Laboratorio generale di base;

b) del riconoscimento dell'accreditamento istituzionale del presidio sanitario denominato Salus Terme S.r.l. gestito dalla Società "Salus Terme S.r.l." (P.IVA 00365460609), con sede legale ed operativa, Via A. Nazari, 24 – Fiuggi, relativamente all'attività di:

- Laboratorio generale di base;

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

1) confermare l'autorizzazione all'esercizio del presidio sanitario denominato Salus Terme S.r.l. gestito dalla Società "Salus Terme S.r.l." (P.IVA 00365460609), con sede legale ed operativa, Via A. Nazari, 24 – Fiuggi, relativamente alle seguenti attività sanitarie:

- *Laboratorio generale di base;*

2) rilasciare l'accreditamento istituzionale al soggetto denominato Salus Terme S.r.l. gestito dalla Società "Salus Terme S.r.l." (P.IVA 00365460609), con sede legale ed operativa, Via A. Nazari, 24 – Fiuggi, in persona del Legale Rappresentante Sig.ra Giorgilli Mariagrazia nata a Fiuggi (Fr) il 10/4/1942, per il presidio sito in Fiuggi, Via A. Nazari, 24, per l'attività di:

- *Laboratorio generale di base;*

3) prendere atto che la Direzione Tecnica/sanitaria risulta affidata al Dott. Daniele Galuppi, nato a Roma il 19/2/1964, iscritto all'ordine dei Biologi Nazionale con numero 041310.

Di notificare il presente provvedimento, tramite P.e.c., al Legale Rappresentante della struttura ed all'Azienda USL di competenza.

Individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto,

Richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge regionale n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità").

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

